Relazione sintetica formulata ai sensi dell'art. 18 del Decreto Leg.vo 30/06/2011, n. 123

CONTROLLO PREVENTIVO

Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria

Il **controllo preventivo** espletato nel corso dell'esercizio 2016 dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Perugia/Terni sugli atti emanati da codesto Ufficio e dalle Istituzioni Scolastiche della Regione Umbria ha riguardato soprattutto le seguenti tipologie di provvedimenti:

- impegni e pagamenti disposti dall'U.S.R. in qualità di ordinatore primario e pagamenti in conto sospeso con procedura telematica:
    - le osservazioni mosse dalla RTS hanno riguardato soprattutto la richiesta di documentazioni integrative; in particolare la mancanza e la irregolarità dei DURC e altre documentazioni delle scuole parificate, dispositivi delle sentenze che hanno determinato, oltre all'aggiornamento stipendiale, la liquidazione di risarcimenti e interessi legali/rivalutazione monetaria, atti dimostrativi la procedura di acquisti attraverso mercato elettronico (Mepa e Consip) o la motivazione per cui non si è invece ricorso a tale procedura, carenza della determina a contrarre e/o documenti inerenti alla tracciabilità oltre a problematiche relative all'introduzione dell'ordinativo telematico;

- i decreti di conferimento di incarico ed i relativi contratti di nomina, conferma, mutamento e reggenza dei Dirigenti Scolastici della Regione:
    - le osservazioni hanno riguardato in particolare il ritardo temporale con cui sono stati inviati al controllo i provvedimenti di incarico inerenti all'a.s. 2014/2015;

Nel corso del 2016 sono stati esaminati, altresì, dalla Ragioneria Territoriale circa n. **17.000** provvedimenti individuali trasmessi dalle **Istituzioni Scolastiche** per il prescritto controllo e per la successiva applicazione stipendiale; dal loro esame è scaturita la formulazione di circa n. **640** note di osservazione; al 31/12/2016 risultavano giacenti - in attesa di esame – n. **1.470** provvedimenti che alla data della presente relazione (25/02/2017) risultano in buona parte evasi.

Le osservazioni mosse si riferiscono in particolare alle ricostruzioni di carriera ed i contratti di nomina a tempo indeterminato (circa **n. 300**), gli inquadramenti ed i contratti di nomina/incarichi a tempo determinato dei docenti di religione (**n. 100 circa**), le varie tipologie di assenze (**n. 195**) ed il pagamento delle competenze accessorie - ferie non godute e ore eccedenti – provvedimenti di P.T. e altre tipologie di provvedimenti (**n. 45**).

In merito alle attribuzioni e variazioni di stipendio, oltre alle consuete carenze documentali, agli erronei riconoscimenti di servizi pre-ruolo, all'attribuzione di aumenti biennali non spettanti, si segnalano le seguenti problematiche:

- Il non inserimento nello sviluppo di carriere di periodi non valutabili quali aspettativa per famiglia e congedi biennali per assistenza a familiari con disabilità grave (art. 42, comma 5, Decreto L.vo 151/2001) con conseguente determinazione della progressione di carriera errata ecc.
- Difficoltà nella valutazione dei titoli di studio presentati dai docenti incaricati all'insegnamento della religione cattolica, in quanto, da una richiesta a tappeto alle istituzioni scolastiche dei titoli posseduti dai suddetti docenti , alcuni di essi sono risultati di fatto non abilitanti all'insegnamento ma validi quale titolo preferenziale per l'individuazione da parte della diocesi; al fine di acquisire elementi certi di valutazione è stata richiesta a codesto U.S.R. una mappatura precisa circa gli istituti teologici/facoltà approvate dalla Santa Sede a rilasciare titoli di studio abilitanti ai sensi del DPR 175/2012;

Con riferimento, invece, alle altre tipologie di provvedimenti (assenze, pagamento competenze accessorie ecc..) si segnalano le sottostanti criticità:

Liquidazione ferie non godute al personale docente ed ATA non per situazioni di impedimento oggettivo, ma per esigenze di servizio; tale procedura, già segnalata negli anni passati, consentita solo in casi eccezionali e documentabili, è stata ulteriormente aggravata dal divieto di monetizzazione previsto dall'art. 5, comma 8, del D. L. n. 95/2012;

- Concessione di Dottorati di Ricerca all'estero carenti di documentazione a supporto (si richiede una attenta valutazione del Dirigente Scolastico affinché si tratti effettivamente di Dottorato e non di Master o corsi di altro tipo) oltre a prevedere l'assenza solo per il periodo strettamente necessario per la frequenza del Dottorato;
- Aspettative non retribuite (aspettativa per motivi di famiglia, aspettativa per ricongiungimento al coniuge, aspettativa per superamento del periodo di prova in altra attività lavorativa …) che hanno determinato - soprattutto riguardo al personale docente - problematiche circa la effettiva ripresa di servizio al termine del periodo usufruito; si segnala in particolare la tendenza ad usufruire di tali istituti limitatamente al periodo coincidente con le attività didattiche con interruzione durante la sospensione delle lezioni (con particolare riferimento ai periodi natalizi, pasquali e soprattutto estivi, per i quali rimane dubbia la posizione giuridica ed economica dei docenti in quanto durante tali assenze non hanno maturato alcun gg. di ferie). Per tale fattispecie sarebbe auspicabile una direttiva chiarificatrice da parte dell'U.S.R.
- Concessione di **Congedi Biennali ai sensi dell'art. 42, comma 5, D. Lgs. 151/2001** senza verifica dei requisiti in particolare:
    - ✓ rispetto dell'ordine di priorità che degrada solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei primi;
    - ✓ presenza della residenza contestuale tra il richiedente e la persona affetta da handicap;
    - ✓ documentazione che certifichi la sussistenza dell'handicap grave (laddove la concessione non è stata attribuita in via permanente è necessario acquisire la certificazione aggiornata);

si evidenzia altresì la necessità di esplicitare nei provvedimento di concessione che i periodi fruiti nella posizione giuridica di cui all'art. 42 comma 5 del D.Lgs.151/2001 non sono validi ai fini della progressione di carriera ed, altresì, di richiamare nelle premesse i periodi già usufruiti allo stesso titolo (richiesta necessaria in quanto si sono verificati casi di sfondamento del limite massimo o ripetizione del beneficio con conseguente recupero stipendiale e trasformazione in aspettativa per famiglia).
Altri recuperi sono stati effettuati nei confronti di personale assunto a tempo determinato che ha chiesto di poter usufruire di tale istituto a settembre, subito dopo la stipula del contratto, senza tener conto del fatto che nel mese precedente l'assenza dal lavoro per fruizione del congedo di cui trattasi non c'era né contratto, né retribuzione (all'uopo vedasi sentenza n. 175/2014 del Tribunale di Pordenone, in funzione del Giudice del Lavoro).

Si fa presente che nel corso dell'anno 2016 sono aumentate le Istituzioni Scolastiche che si sono avvalse della de-materializzazione degli atti amministrativi, utilizzando per l'invio a questa Ragioneria la firma digitale e la trasmissione a mezzo pec; si auspica nel breve tempo che tale procedura, per altro ormai obbligatoria per la P.A, venga utilizzata da tutte le Scuole.

Riguardo alle **ore eccedenti** assegnate al personale docente a tempo indeterminato è risultata chiarificatrice la nota RGS – IGOP n. 32509 del 06/04/2016, la quale ha fornito un indirizzo univoco circa la decorrenza iniziale e finale delle stesse e reso quindi omogenea la trattazione, il controllo e l'applicazione dei provvedimenti di conferimento sul territorio nazionale.

Si segnalano infine continue richieste di orientamento in merito alla corretta applicabilità dei benefici relativi alle **gravi patologie** ed alle assenze conseguenti, nonché alle attribuzioni dei permessi giornalieri per la **Legge 104/'92 art. 3, comma 3** (portatore di handicap in situazione di gravità)**;** a tal proposito, si ritiene possa essere di estrema utilità una nota di chiarimento da parte di codesto Ufficio Scolastico Regionale.

In conclusione nel ringraziare per la costante collaborazione, si invita tale Ufficio, sovraordinato rispetto alle Istituzioni Scolastiche, ad orientare le stesse in merito alle criticità sollevate dall'organo di controllo.